TRIBUNALE DI TERNI

AVVISO DI VENDITA

Procedura esec. imm.re N.R.G.E. 68/2017

G.E. D.ssa Ilaria Palmeri

*

L'Avv. Elisa Cerchecci, con studio in Orvieto (TR) Via F. Cavallotti n. 16, tel. 0763/344467, email: cercheccielisa@libero.it, PEC: avvelisacerchecci@puntopec.it, nominata Custode Giudiziario con provvedimento del G.E. del Tribunale di Terni D.ssa Natalia Giubilei del 15/06/2017, nonché nominata Professionista Delegato alla vendita con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. dal G.E. D.ssa Ilaria Palmeri in data 06/05/2018 al quale si rinvia per tutto quanto qui non riportato,

AVVISA

che il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la vendita senza incanto del seguente bene immobile:

LOTTO 1 – Terreno edificabile

Diritti di piena proprietà per la quota di 1/1 sull'immobile sito nel Comune Allerona (TR) Loc. Le Monache, distinto al Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 48 part.lla 212, superficie di 1.280 mq, classificato come Ente Urbano. L'accesso dalla pubblica via denominata Sant'Abbondio è posizionato al numero civico 35 ed avviene tramite un cancello (con passaggio carrabile automatizzato e pedonale).

L'immobile rientra in un Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di fabbricati residenziali (unifamiliari e bifamiliari) ad oggi non ancora completato; nello specifico si tratta di un lotto di terreno denominato Lotto n. 2, "*di favorevoli caratteristiche logistiche e panoramiche, inserito in un contesto di edifici caratterizzati da un buon livello costruttivo e di finiture*" (vd. CTU del 06/03/18 pag. 9), ricadente nella Zona CS3 – Zona di Saturazione Abitativa di Programma di Fabbricazione, oggetto di un Piano Attuativo di Iniziativa Privata approvato dal Comune di Allerona con Delibera Comunale n. 47 del 27/11/2004 e sua variante approvata con Delibera Comunale n. 57 del 29/11/2011. Lo stato di volume attualmente realizzabile su tale lotto è pari a 696,03 mc.

Il bene sopra descritto fa parte di un condominio (beni/servizi condominiali: strada di accesso, illuminazione condominiale, cancello pedonale e carrabile automatizzato…); le spese di gestione condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita che rimangono a carico dell'aggiudicatario sono attualmente pari ad €. 111,70.

Il bene è libero, anche in seguito all'esecuzione dell'ordinanza di liberazione emessa dal G.E. D.ssa Ilaria Palmeri in data 19/01/2018.

Dalla relazione del CTU Agronomo Dr. Andrea Barbagallo del 14/11/2017 e successiva integrazione del 06/03/2018 (richiesta con provvedimento del G.E. del 19/01/2018 al fine di precisare quali trascrizioni non saranno cancellate a cura e spese della procedura ed al fine di specificare l'appetibilità del bene pignorato come lotto unico ovvero frazionato), emerge che il compendio deriva dal frazionamento dell'originaria part.lla 23, gravata (marginalmente) da una servitù di passaggio (trascrizione del 04/06/1991 reg. part. 3757 reg. gen. 4993 – Pubblico Ufficiale Pongelli Franco rep. 113.119 del 11/05/1991 – servitù di passaggio gravante, marginalmente, sulle part.lle 23 e 24).

Emerge altresì che, successivamente al pignoramento, il terreno è stato oggetto di frazionamento in ulteriori due part.lle (212 e 243 ciascuna di consistenza pari a 640 mq - frazionamento del 07/07/2017 prot. n. TR0040946) e poi di n. 2 (due) alienazioni (vendita) a terzi delle suddette part.lle (a. trascrizione del 01/08/2017 reg. part. 5530 reg. gen. 8042 – Pubblico Ufficiale Notar dr. Cirilli Paolo rep. n. 59966/27321 del 28/07/2017 – atto tra vivi – compravendita part.lla 212; b. trascrizione del 01/08/2017 reg. part. 5531 reg. gen. 8043 – Pubblico Ufficiale Notar dr. Cirilli Paolo rep. n. 59966/27321 del 28/07/2017 – atto tra vivi – compravendita part.lla 243), comunque non opponibili alla procedura.

Le suindicate trascrizioni non possono essere cancellate a seguito dell'aggiudicazione come meglio specificato negli elaborati peritali ai quali si rimanda (in particolare all'integrazione alla CTU del 06/03/2018).

SI RENDE NOTO

L'unità immobiliare è posta in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad essa relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta dall'Agronomo Dr. Andrea Barbagallo del 14/11/2017 e nella successiva integrazione del 06/03/2018, che devono essere consultate dall'offerente ed alle quali si fa espresso rinvio, anche con riferimento alla presenza di eventuali difformità urbanistiche e/o catastali riscontrate, alle modalità di determinazione del prezzo di stima, alla descrizione del bene, all'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sul compendio, alla condizione urbanistica del bene ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova (anche in relazione al TU di cui al DPR 06/06/2001 n. 380); è parimente posta in vendita senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di eventuali conduttori; la vendita è a corpo e non a misura; conseguentemente eventuali differenze di misura, l'esistenza di eventuali vizi,

mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nell'elaborato peritale (e nella successiva integrazione), non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o per mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.

Ai sensi dell'art. 173 quater disp. att. c.p.c. si precisa che la destinazione urbanistica del terreno è quella descritta ed allegata nella perizia di stima del 14/11/2017 (e successiva integrazione del 06/03/2018) del CTU Agronomo Dr. Andrea Barbagallo alla quale ci si riporta e da intendersi qui integralmente trascritta, anche con riferimento alle notizie di cui all'art. 46 del T.U. Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 e di cui all'art. 40 L. n. 47/85 e successive modificazioni; con l'avvertenza che, in mancanza e/o di insufficienza di tali notizie, tali da determinare le nullità di cui all'art. 46 1 comma cit. T.U., ovvero di cui all'art. 40 2 comma cit. L.47/85, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46 5 comma cit. T.U. e di cui all'art. 40 6 comma cit. L. 47/85.

In ogni caso si rende noto che, per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, qualora l'aggiudicatario si trovi nella condizione di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/2001, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria ai sensi della normativa citata.

L'aggiudicatario potrà altresì ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 come integrata e modificata dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

L'immobile, se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, verrà liberato, salvo espresso esonero, a cura del Custode Giudiziario.

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà metà del compenso del Professionista delegato).

Si fa presente che, in virtù di quanto ora previsto dall'art. 7 del D.M. 227/2015, è posto a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento

della proprietà degli immobili, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario potrà essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente.

Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario.

La vendita è soggetta ad IVA.

La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di vendita sono regolate dalla "Disciplina della vendita senza incanto" contenuta nell'ordinanza di vendita che, unitamente al presente avviso ed alla perizia del CTU Agronomo Dr. Andrea Barbagallo del 14/11/2017 ed alla successiva integrazione del 06/03/2018, è consultabile sui siti internet www.tribunale.terni.it e www.asteannunci.it; sul sito internet www.legalmente.net e relativi portali correlati; sul sistema Aste Click che prevede la pubblicazione sui principali siti internet immobiliari privati (es. www.casa.it...) e relativi portali correlati; sui siti internet www.entietribunali.kataweb.it e relativi portali correlati (www.corrieredellumbria.it, www.roma.repubblica.it) e sul sito www.aste.immobiliare.it.

Maggiori informazioni potranno essere reperite, oltre che sui siti internet sopra indicati, anche presso lo studio del sottoscritto custode giudiziario e delegato alla vendita Avv. Elisa Cerchecci, tel. 0763/344467, email: cercheccielisa@libero.it; pec: avvelisacerchecci@puntopec.it e presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni (centralino 0744/3981) nonché al numero verde call center **800630663** ove è possibile richiedere anche l'inoltro della perizia a mezzo fax o email.

Per effetto della delega, si precisa che tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e seguenti del c.p.c. devono essere compiute in Cancelleria o davanti il Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato, Avv. Elisa Cerchecci, presso il suo studio in Orvieto (TR) Via Felice Cavallotti n. 16, la quale

FISSA

l'udienza per l'esperimento della **VENDITA SENZA INCANTO** del lotto unico per il giorno **14/11/2018 ore 10,00**.

L'apertura delle buste, l'esame delle offerte e/o lo svolgimento dell'incanto avranno luogo presso lo studio del professionista delegato, Avv. Elisa Cerchecci, in Orvieto (TR) Via Felice Cavallotti n. 16 nella data e nell'ora sopra indicate.

Valore di stima: €. 47.360,00 (quarantasettemilatrecentosessanta/00);

Prezzo base d'asta: €. 47.300,00 (quarantasettemilatrecento/00);

Prezzo minimo (pari al 75% del prezzo base d'asta che è possibile offrire): €. 35.745,00 (trentacinquemilasettecentoquarantacinque/00);
Rilancio minimo: €. 1.500,00 (millecinquecento/00).

**

DISCIPLINA VENDITA SENZA INCANTO

(Modalità di presentazione delle offerte e altre disposizioni)

1) Le offerte di acquisto potranno essere presentate fino alle ore **11,00** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, **presso lo studio del sottoscritto Professionista delegato sito in Orvieto (TR) Via Felice Cavallotti n. 16**;

- l'offerta deve essere presentata in busta chiusa;
- sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita;
- nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta, né il nome delle parti, né il numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro (un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito www.tribunale.terni.it);

2) l'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da €. 16,00 e di ulteriori due marche da bollo da € 2,00 ciascuna, per un importo totale di €. 20,00, dovrà contenere:

a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta);

- se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;
- se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c. l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base **(prezzo minimo)** indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;

d. il termine di pagamento del saldo prezzo, degli oneri tributari e della quota spese a carico dell'aggiudicatario, che non potrà essere superiore a **120 giorni** dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe, ma il termine soggiace alla sospensione feriale; non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell'art. 569 c.p.c.;

e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima (e di eventuali integrazioni alla stessa);

f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

2 bis) l'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale;

3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare un'unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo;

- in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatario l'acquisto degli altri;
- qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta valida per più lotti potrà essere inferiore al prezzo più alto;

4) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a **"Tribunale di Terni – Proc. n. 68/2017" per un importo pari al 10% del prezzo offerto**, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo;

- ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;

4 bis) ai sensi dell'art. 571 c. 2° c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;

B) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;

5) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

6) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene per registrazione, trascrizione e voltura catastale, oltre alla metà del compenso del delegato relativo alla sola fase di trasferimento della proprietà e alle spese generali della fase del trasferimento, ai sensi del D.M. 227/15;

- il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo;

- le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo dell'aggiudicazione;

- il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'Esecuzione per i provvedimento di competenza, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587 c. 2° c.p.c. (in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza);

7) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese come indicate al punto n. 6, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso lo studio del Professionista delegato, di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a "Tribunale di Terni – Proc. n. 68/2017" oppure tramite bonifico bancario;

8) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7, ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, il delegato, non appena ricevuto il saldo prezzo, provvederà a versare direttamente all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese anticipate per la procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9);

- al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso, o la differente maggior quota determinata dal Professionista delegato, dovrà essere comunque trattenuta dalla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese privilegiate ex art. 2770 c.c., diverse da quelle sostenute direttamente dal creditore fondiario;

- ove il saldo prezzo dovuto dall'aggiudicatario sia superiore al credito vantato dal creditore fondiario in via ipotecaria, il relativo residuo sarà trattenuto dal delegato sul conto corrente intestato alla procedura;

9) nel caso di cui al precedente punto n. 8), si assegna sin d'ora al creditore mutuante **(fondiario)** termine di **10 giorni** dall'aggiudicazione per il deposito della nota riepilogativa del proprio credito;

- si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà poi a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;

10) in caso di mancato versamento del saldo prezzo, comprensivo della quota spese a carico dell'aggiudicatario degli oneri tributari quantificate dal custode (posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima all'estinzione del credito dell'Erario) entro il termine dell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione;

11) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell'ora indicate nel presente avviso di vendita;

- qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il Professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore; in tal caso il Professionista dovrà rimettere gli atti al Giudice, motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto;

- qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si considerano valide offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non possono essere inferiori a:

- €. 500,00 per gli immobili venduti fino a €. 10.000,00;
- €. 1.000,00 per gli immobili venduti oltre €. 10.001,00 e fino a €. 30.000,00;
- **€. 1.500,00 per gli immobili venduti oltre €. 30.001,00 e fino a €. 60.000,00;**
- €. 2.000,00 per gli immobili venduti oltre €. 60.001,00 e fino a €. 100.000,00;
- €. 2.500,00 per gli immobili venduti oltre €. 100.001,00 e fino a €. 200.000,00;
- €. 3.000,00 per gli immobili venduti oltre €. 200.001,00 e fino a €. 300.000,00;
- €. 5.000,00 per gli immobili venduti oltre €. 300.001,00

i rilanci da prendere in considerazione sono quelli relativi al prezzo base, non quelli del prezzo offerto;

- nel corso di tale gara ciascuna offerta, in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato;

- se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo;

- al termine della gara, il Professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni allegati alle rispettive offerte;

12) laddove siano state presentato istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., se il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza di vendita, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione; si procede ad assegnazione anche laddove, all'esito della gara, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base; a tal fine il Professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per le vendite;

- laddove l'istanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 590 bis c.p.c., sia presentata a favore di un terzo, il delegato dovrà verificare che entro 5 giorni dall'aggiudicazione o dalla comunicazione della stessa (termine processuale e perentorio) il creditore abbia depositato presso la Cancelleria il nominativo del beneficiario, unitamente alla dichiarazione scritta da quest'ultimo di volerne profittare;

- in tal caso il decreto di trasferimento dovrà essere predisposto in favore del terzo;

- in mancanza, l'aggiudicazione diverrà definitiva a carico del creditore;

13) l'offerente è tenuto a partecipare personalmente all'udienza;

- in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire in sua vece: a) un procuratore speciale o generale, munito di procura conferita mediante atto notarile; b) un avvocato, parimente munito di procura autenticata da notaio, il quale potrà altresì presentare offerta per persona da nominare ai sensi dell'art. 579 u.c. e 583 c.p.c.;

14) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, fermo il termine massimo di 120 giorni;

15) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

16) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'Istituto di credito mutuante;

- entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'Istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non

trasferibile da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni – Proc. n. 68/2017";

- si rende, inoltre, noto che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso al custode delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto nel decreto di trasferimento;
- in caso di revoca dell'aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c. una specifica clausola di autorizzazione in tale senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

**

Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Orvieto-Terni, 09/08/2018

Il Custode Giudiziario e Professionista delegato

Avv. Elisa Cerchecci